



ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITA' CONNESSE ALLE COMUNITA' DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO DEL MINORE AD UNA FAMIGLIA

Art. 1

Istituzione e durata della Commissione di inchiesta

E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita' connesse alle comunita' di tipo familiare che accolgono minori, di seguito denominata «Commissione». La Commissione conclude i propri lavori entro la fine della XVIII legislatura. La Commissione, prima della conclusione dei lavori e non oltre i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, presenta alle Camere una relazione sulle sue attivita' di indagine e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce alle Camere ogniqualvolta ne ravvisi la necessita'.

Versione in vigore dal 28 agosto 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita' connesse alle comunita' di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia
Estremi	Legge 29 luglio 2020, n. 107
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/istituzione-di-una-commissione-parlamentare-di-inchiesta-sulle/art-1-istituzione-e-durata-della-commissione-di-inchiesta>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it